

ANNALES
XII

ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA
ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA
DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

**IUSTITIA ET SAPIENTIA
IN HUMILITATE**

Studi in onore di
Mons. Giordano Caberletti

a cura di
Roberto Palombi – Héctor Franceschi – Elena Di Bernardo

Tomo II



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

ANNALES DOCTRINAE ET IURISPRUDENTIAE CANONICAE
XII

ANNALES
XII

ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA
ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA
DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

IUSTITIA ET SAPIENTIA IN HUMILITATE

Studi in onore di
Mons. Giordano Caberletti

a cura di
Roberto Palombi – Héctor Franceschi – Elena Di Bernardo

Tomo II



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

© 2023 – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
e Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana –
Città del Vaticano – All rights reserved International
Copyright handled by Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano
Tel. 06.698.45780
E-mail: commerciale.lev@spc.va

ISBN 978-88-266-0794-8
www.libreriaeditricevaticana.va

INDICE

III.

De re processuali

La prova digitale nel processo di nullità matrimoniale (Silvia Barca)	603
Motivazione della sentenza come garanzia della giustizia del processo canonico (Jozef Barlaš)	627
La perenzione dell'istanza: breve rassegna comparatistica tra il diritto processuale italiano, vaticano e canonico (Emanuela Bellardini)	645
Riflessioni in tema di rapporti tra periti privati e perito d'ufficio (Rita Borza)	681
Inutilità della perizia ai sensi del can. 1678 § 3: alcune riflessioni a partire da una sentenza coram Caberletti (Mauro Bucciero)	703
Valutazione delle dichiarazioni delle parti in ottica antropologica (Paola Buselli Mondin)	725
L'esercizio della professione forense nello Stato della Città del Vaticano. Spunti ricostruttivi e problematiche attuali (Matteo Carnì)	747
Il passaggio dalla causa di nullità matrimoniale al procedimento di scioglimento del matrimonio non consumato secondo il can. 1678 § 4 (Francesco Catozzella)	765
Aspetti problematici della duplicità formale tra processo ordinario e <i>processus brevior</i> nelle cause matrimoniali (Massimo del Pozzo)	787
Il computo dei termini <i>ad appellandum</i> . Annotazioni pratiche (Grzegorz Erlebach)	807

Considerazioni sul regime giuridico dei matrimoni vaticani. Profili sostanziali, processuali e interordinamentali (Enrico Giarnieri)	831
La mediazione nella crisi familiare: aspetti civili e canonici (Orietta Rachele Grazioli)	849
Il <i>munus</i> del difensore del vincolo nella recente prassi della Rota Romana (Francesco Ibba)	867
La prevenzione interordinamentale e il riconoscimento canonico delle sentenze emanate dal giudice dello Stato (Paolo Lobciati)	887
La querela di nullità contro le sentenze della Rota Romana, con particolare riferimento alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica (Paweł Malecha)	909
Criteri per una uniforme metodologia nella redazione delle perizie nelle cause di nullità matrimoniale (Fabrizio Mattioli)	927
Questioni legate all'assenza delle parti in giudizio, in particolare nelle cause di nullità matrimoniale (Massimo Mingardi)	955
«Claudatur cum indicatione diei» (can. 1612 § 4). La data della decisione giudiziale canonica (Gianpaolo Montini)	975
La <i>confessio iudicialis</i> nelle cause di nullità matrimoniale per simulazione del consenso (Adriana Neri)	995
Alcune considerazioni sull'implementazione dell'istruzione in un'unica sessione nel <i>processus brevior</i> (Ernest B.O. Okonkwo)	1015
Ancora sulla verifica dell'esecuzione nelle cause sullo stato delle persone: un'ipotesi di lavoro (Marc Teixidor)	1035

I decreti ex can. 1680 § 2. Spunti ricostruttivi del nuovo istituto alla luce del primo quinquennio di giurisprudenza rotale (2016-2020) (Domenico Teti)	1055
Il requisito di “pregiudizialità” ex can. 1674 § 2. Nota introduttiva alla lettura del decreto coram Jaeger del 22 novembre 2016 (Francesco Viscome)	1089
Un tribunale interdiocesano e le sezioni istruttorie nelle singole diocesi (cf. art. 23 § 2 DC): l’esperienza del Tribunale ecclesiastico Triveneto (Adolfo Zambon)	1105
Verso un nuovo modello di composizione dei conflitti nella Chiesa: la conciliazione (Ilaria Zuanazzi)	1123
IV.	
<i>Extravagantes</i>	
Riorganizzazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti con specifico riferimento alla fusione (Giacomo Bertolini)	1145
Il <i>sensus fidei</i> : elementi per una rilevanza canonica (Luca Borgna)	1175
Pane celeste – <i>κένωσις</i> – pane terreno. A margine di alcuni discorsi inediti del Card. Giacomo Lercaro (Davide Dainese)	1201
L’incontro tra le scienze umane e i processi vocazionali (Chiara D’Urbano)	1215
Lo statuto canonico del <i>nasciturus</i> (Jude Berthomieux Frédéric)	1231
La riduzione della chiesa ad uso profano non sordido. Le premesse giuridiche e giurisprudenziali dell’attuale normativa (Alessia Gullo)	1261
La sinodalità nella vita della parrocchia: la cura pastorale <i>in solidum</i> (Felipe Heredia Esteban)	1289

La centralità della visione dialogico relazionale della persona nell'ordinamento canonico (Antonio Iaccarino)	1317
Danno e responsabilità giuridica: considerazioni alla luce di una decisione della Rota Romana (Emanuele Spedicato)	1333
Procedimento di nullità matrimoniale e riattivazione di una ferita emotiva (Francesco Urbani)	1357

ADRIANA NERI
Avvocato della Rota Romana

LA CONFESSIO IUDICIALIS NELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE PER SIMULAZIONE DEL CONSENSO

SOMMARIO: 1. La confessione delle parti nel sistema delle prove del processo canonico: dal CIC 1917 al M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus*. – 2. La nozione di *confessio iudicialis* nelle cause di nullità matrimoniale per simulazione del consenso. – 3. La valutazione della “confessione” delle parti nella costruzione della prova della simulazione. – Considerazioni conclusive.

1. La confessione delle parti nel sistema delle prove del processo canonico: dal CIC 1917 al M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus

Nel vigore del Codice del 1917 la confessione delle parti era oggetto di puntuale disciplina nei cann. 1750-1753, collocati nel primo capitolo del titolo X dedicato alle prove («De confessione partium»). In particolare, la confessione giudiziale veniva definita come l’asserzione di un fatto *contra se et pro adversario peracta*, resa in forma orale o per iscritto, a seguito di interrogatorio del giudice o spontaneamente dalla parte. Nel precedente titolo IX («De interrogationibus partibus in iudicio faciendis»), dunque in posizione autonoma e avulsa rispetto alle prove, erano invece collocati i canoni concernenti le dichiarazioni delle parti rese in risposta all’interrogatorio del giudice¹, ingenerandosi così la diffusa opinione – proprio in ragione di tale ubicazione – che esse fossero

¹ È interessante osservare come il CIC 1917, contrariamente a quello vigente, non facesse espresso riferimento alle dichiarazioni delle parti, essendo piuttosto incentrato sulle modalità ed i criteri di svolgimento di tale interrogatorio da parte del giudice. In assenza di una norma definitoria *ad hoc* analoga a quella sulla confessione (can. 1750), il concetto di dichiarazione della parte veniva enucleato per contrapposizione a quello di confessione e ricondotto sostanzialmente a quelle asserzioni della parte favorevoli alla propria posizione.

sprovviste di una qualche rilevanza probatoria ai fini dell'accertamento dei fatti controversi².

L'istruzione *Provida Mater Ecclesia* del 15 agosto 1936³, benché avesse ricompreso le dichiarazioni delle parti e le confessioni sotto una stessa rubrica («*De partium depositionum*»), aveva confermato tale impostazione, prevedendo, all'art. 117, che «*depositio iudicialis coniugum non est apta ad probationem contra valorem matrimonii constituendam*»⁴.

La presunzione ivi fissata, frutto della tralaticia regola processuale secondo la quale *nullus testis in re sua intelligitur*, si traduceva in un gravissimo ostacolo all'accertamento della verità in relazione a quelle cause nelle quali la prova della nullità del matrimonio, in ragione della natura del vizio dedotto, è affidata principalmente (sebbene non esclusivamente) alla confessione delle parti⁵.

La severità della citata formulazione appariva peraltro ancor più eclatante se messa a confronto con le previsioni del medesimo CIC 17 relativamente alle cause di impotenza e di inconsumazione in cui si attribuiva valore probatorio alle dichiarazioni delle parti, finanche di prova piena, qualora fossero confermate dai cd. «testi di settima mano», nonché da altri ammenicoli o argomenti (cf. can. 1975).

Non è un caso, infatti, che la giurisprudenza rotale si sia discostata dal criterio restrittivo enunciato nell'art. 117 della citata istruzione, riconoscendo alle

² Cf., per questo aspetto, M.J. ARROBA CONDE, *Le dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità matrimoniale*, in J.E. Villa Avila – C. Gnazi (ed.), *Matrimonium et Ius*. Studi in onore del Prof. Sebastiano Villeggiante, Coll. *Studi giuridici*, n. LXIX bis, Città del Vaticano 2006, 221-222; E. DI BERNARDO, *Accertamento razionale dei fatti nella fase probatoria*, Coll. *Corona Lateranensis*, n. 18, Roma 2002, 75-76. Il riconoscimento della natura di mezzo di prova alla sola confessione e non anche alle dichiarazioni rese dalle parti recava con sé l'ulteriore e diversa questione circa l'esatta individuazione della funzione da attribuire all'interrogatorio giudiziale, atteso che sia le dichiarazioni delle parti che la confessione in senso proprio costituiscono due possibili esiti dello svolgimento di tale strumento processuale: cf. sul punto F. ROBERTI, *De processibus*, II, Romae 1926, 20. È estranea infatti alla sistematica codiciale canonica la distinzione – accolta invece nell'ordinamento processuale civile – tra interrogatorio libero, quale strumento conoscitivo nella disponibilità del giudice, con funzione essenzialmente chiarificatrice dei fatti di causa (art. 117 c.p.c.) e interrogatorio formale, specificamente volto a provocare la confessione giudiziale (art. 228 c.p.c.).

³ S. CONGREGATIO SACRAMENTORUM, *Instructio servanda a tribunalibus dioecesis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum Provida Mater Ecclesia*, AAS 28 (1936), 313-361.

⁴ Si noti, anche al fine di quanto si osserverà nel successivo § 3 come l'istruzione non utilizzi il termine di *confessio iudicialis*, bensì quello più neutro di *depositio*.

⁵ Si tratta prevalentemente delle cause di nullità concernenti il *metus* e la simulazione, in cui il fatto idoneo a viziare il consenso rimane ordinariamente confinato nel foro interno. Per questo ordine di idee si veda I. GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione. Factum – Causae – Remedia*, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 58 (1969), 687.

deposizioni delle parti specifico rilievo probatorio e talvolta finanche un valore dirimente per la soluzione della causa, ove ritenute assolutamente attendibili⁶.

Su tale scia, volta a confutare il tradizionale approccio di diffidenza circa la possibilità che le parti possano contribuire alla ricerca della verità nel processo, si pongono peraltro alcuni interventi normativi di diritto particolare, tra cui quello della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio sulle cause matrimoniali «contra bonum sacramenti ex parte acatholicorum», emanato su istanza del Vicariato Apostolico della Svezia, nel quale si riconosceva natura di prova piena alle dichiarazioni della parte attrice contrarie al matrimonio, ove ne fosse stata accertata la credibilità e non vi fosse pericolo di collusione fra le parti⁷.

I nuovi cann. 1536 § 2 e 1679 CIC 1983 sanciscono il culmine di questo processo evolutivo⁸, riconoscendo definitivamente *vis probandi* alle dichiarazioni delle parti che ora figurano nel primo capitolo del titolo IV dedicato alle prove (all'interno del libro VII), quasi a sottolinearne la superiorità morale rispetto agli altri mezzi di prova⁹. Mutando la sistematica del Codice previgente

⁶ Su questo aspetto, e per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali, cf. M.F. POMPEDDA, *Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993), 444-445, nonché M.A. ORTIZ, *La forza probatoria delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità del matrimonio*, in H. Franceschi – M.A. Ortiz (ed.), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto canonico matrimoniale e processuale canonico*, Coll. *Subsidia canonica*, n. 5, Roma 2009, 395.

⁷ S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Regulae servandae in Vicariatu Apostolico Sueciae in pertractandis causis de nullitate matrimonii acatholicorum*, 12 novembre 1947 (Decretum) e 12 giugno 1951 (Instructio servanda), in Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, II, Romae 1980, 113-121, n. 5413-5444. Si legge nell'*Instructio*, al n. 11: «Inspecto enim uno naturae iure vera atque plena moralis certitudo de nullitate matrimonii haberi potest a sola partium aut earum alterutrius emissa declaratione, dummodo earum credibilitas ac veracitas aestimari possit *omni exceptione maior*, talis nempe quae omne prudens contrarii dubium excludat: cui comparandae probe inservire possunt testes iurati ac fidedigni» (*ibid.*, 119).

Nella specie si trattava delle dichiarazioni della parte attrice acattolica richiedente la nullità del matrimonio celebrato in data precedente alla sua conversione.

⁸ Se si guarda alle linee guida che hanno ispirato i lavori della riforma e che si evincono dagli interventi espressi nel *Coetus* di revisione del Codice si può notare come l'idea di fondo sia stata quella di superare la diffidenza della legislazione precedente circa la possibilità che le parti possano dare un reale apporto all'accertamento dei fatti controversi e, più in generale, la volontà di evitare ogni tipo di pregiudizio aprioristico o di formalismo nella valutazione di quanto le stesse riferiscono nel corso del processo. Cf., in argomento, J. LLOBELL, *La genesi dei disposti normativi sul valore probatorio della dichiarazione delle parti: il raggiungimento del principio della libera valutazione delle prove*, in S. Gherro (ed.), *Confessione e dichiarazione delle parti nelle cause canoniche di nullità matrimoniale*, Padova 2003, 99-145.

⁹ In tal senso espressamente M.J. ARROBA CONDE, *Le dichiarazioni delle parti*, cit., 227. Sulla portata profondamente innovativa di tali canoni, in una prospettiva di «umanizzazione del procedimento ecclesiale», si veda A. STANKIEWICZ, *Commento al can. 1531*, in P.V. Pinto (ed.), *Commento al Codice di diritto canonico*, Coll. *Studia Urbaniana*, n. 21, Roma 1985, 885. In una

il Legislatore del 1983 fa inoltre confluire all'interno della medesima rubrica denominata «De partium declarationibus», sia le dichiarazioni delle parti che le confessioni *stricto sensu* intese, operandone una equiparazione *quoad effectum* quando si tratti di cause che riguardano il bene pubblico. Il can. 1536 infatti, nel reiterare innanzitutto pressoché invariata la regola già presente nel Codice previgente che riconduce l'efficacia della confessione giudiziale resa nella cause di rilievo meramente privato alla *relevatio ab oneri probandi*¹⁰ delle altre parti, al § 2, relativamente alle cause di interesse pubblico, riconosce che sia la confessione giudiziale che le «dichiarazioni delle parti che non siano confessioni» possano acquisire *vim probandi*, anche eventualmente di prova piena, ove ricorrano elementi idonei ad avvalorarle in modo definitivo. Diversamente da quanto accadeva nella legislazione previgente, dunque, in cui la confessione giudiziale non aveva alcun rilievo probatorio nelle cause riguardanti il bene pubblico, la citata disposizione consente che essa possa assumere efficacia di prova piena, sia pure limitatamente alla ipotesi in cui sussistano *alia elementa* che la corroborino¹¹. Quanto poi alla confessione extragiudiziale, il can. 1537 ne conferma il valore di «prova mediata» che in quanto tale esige di essere provata in giudizio mediante i mezzi di prova tipici (testimoni o documenti) restando

prospettiva critica, nel senso che la portata innovativa di tali canoni sarebbe ancora da esplorare, A. RIPA, *Novità mancata e nuove aperture. L'uso processuale delle dichiarazioni delle parti alla luce della Dignitas connubii*, in *Apollinaris* 83 (2010), 611-656.

¹⁰ Il can. 1751 CIC 1917, prevedeva infatti, che: «Si agatur de negotio aliquo privato et in causa non sit bonum publicum, confessio iudicialis unius partis, dummodo libere et considerate facta, relevat alteram ab onere probandi».

¹¹ Con riferimento specifico alle cause matrimoniali il can. 1679 CIC sottolineava, poi, che il giudice, per valutare le deposizioni delle parti a norma del can. 1536, «si serva se possibile, di testi sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed amminicoli». Dal combinato disposto dei due canoni sopra richiamati discendeva, dunque, che le dichiarazioni delle parti potessero avere forza di prova piena solo in via eccezionale e in presenza di determinate condizioni. Va precisato, tuttavia, che l'espressione «si fieri potest», contenuta nel can. 1679 CIC aveva indotto parte della dottrina a ritenere che gli «alia elementa» dovessero essere ricercati dal giudice solo nel caso in cui la pienezza della prova non fosse ricavabile da altre fonti; secondo questa interpretazione, dunque, detto canone indirettamente avrebbe riconosciuto valore di forza probante piena alle dichiarazioni in sé stesse (M.P. HILBERT, *Le dichiarazioni delle parti nel processo matrimoniale*, in *Periodica de re canonica* 84 [1995], 752). Una simile conclusione non sembrava però condivisibile in considerazione del nesso di contiguità sussistente tra il can. 1536 § 2 e il can. 1679 CIC, come era del resto confermato dal rinvio espresso che quest'ultimo faceva al primo. Le due disposizioni, infatti, interpretate sistematicamente, conducevano alla conclusione che il giudice, per giungere alla decisione, dovesse valutare le dichiarazioni delle parti insieme a tutte le altre prove, potendo fondare la propria decisione anche sole su di esse purché fossero confortate da tutte le altre circostanze, dagli indizi ed amminicoli, oltre che, ove possibile, dai testi di credibilità.

assoggetta, quanto alla sua efficacia, alla valutazione del giudice, tenuto conto di tutte le circostanze¹².

Al netto della citata equiparazione operata dalla norma in punto di concreta efficacia probatoria del mezzo in relazione ai fatti controversi nelle cause che riguardano il bene pubblico, non vi è alcun dubbio che (anche) nel contesto della nuova legge processuale confessione e dichiarazione delle parti restano due figure concettualmente e semanticamente distinte, benché la confessione risulti ricompresa, secondo una relazione di genere a specie, all'interno della più ampia categoria delle dichiarazioni delle parti¹³.

Dal can. 1535 CIC è possibile enucleare agevolmente gli elementi costitutivi della confessione giudiziale, a prescindere dalle concrete modalità con le quali essa venga resa (se in forma orale o scritta, in modo spontaneo o in risposta alla domanda del giudice). Essa innanzitutto deve essere effettuata personalmente dalla parte (attore o convenuto), non potendo provenire dal suo avvocato o procuratore ed avere ad oggetto un fatto rilevante ai fini della controversia; l'asserzione di tale fatto deve peraltro necessariamente connotarsi per l'autoavversità, ossia ricadere a svantaggio di chi la rende (*contra se peracta*), ed a favore dell'altra parte¹⁴. In difetto di tale caratteristica non sarebbe infatti possibile distinguere la confessione giudiziale da qualsiasi altra dichiarazione della parte e riconnettere ad essa l'effetto – nelle cause che vertono sul bene privato – di esonerare la controparte dall'onere di fornire la prova di quel fatto, escludendolo in tal modo dal *thema probandum*¹⁵, fermo restando la inefficacia di entrambe qualora siano frutto di errore o siano state estorte con violenza o sotto l'influsso di timore grave¹⁶.

Ne discende che anche a seguito delle innovazioni introdotte dal CIC del 1983 la confessione conserva caratteristiche proprie che la distinguono dalle altre dichiarazioni delle parti, con la conseguenza che non tutte le dichiarazioni

¹² Di tenore pressoché analogo era il can. 1753 CIC 1917.

¹³ Riconosce infatti che il CIC 1983 abbia in sostanza disciplinato quattro specie di dichiarazioni: la dichiarazione semplice extragiudiziale, la dichiarazione semplice giudiziale, la confessione giudiziale e quella extragiudiziale M.P. HILBERT, *Le dichiarazioni*, cit., 747.

¹⁴ Questa ultima specificazione («pro adversario») contenuta nel previgente can. 1750 non è stata riprodotta nel can. 1535 CIC, ma non si dubita che il fatto confessato debba obiettivamente giovare alla controparte, stante la normale struttura oppositiva del processo contenzioso ordinario che non può che svolgersi nei confronti di una o più parti.

¹⁵ La peculiare affidabilità del mezzo scaturisce dalla regola di esperienza per cui è assai difficile che la parte possa mentire dichiarando un fatto idoneo a produrre conseguenze sfavorevoli nella propria sfera giuridica, secondo il noto adagio: «facile est mentire pro se, difficillimum mentiri contra se».

¹⁶ In tale senso dispone il can. 1538 CIC, lasciando intendere dunque che la confessione e la dichiarazione devono essere rese in modo libero e deliberato.

contengono una confessione, né il valore della confessione risulta predicabile per le altre dichiarazioni che non siano qualificabili nei suddetti termini.

L'istruzione *Dignitas connubii* apporta solo qualche lieve elemento di novità rispetto al quadro normativo sopra delineato, riproducendo nell'art. 180 § 1, pressoché invariato, il contenuto del can. 1536 § 2, con l'unica specificazione circa la natura «probatoria» degli *alia elementa* funzionali ad avvalorare la confessione e le dichiarazioni delle parti, affinché possano acquisire forza di prova piena¹⁷; al contempo introduce una precisazione terminologica di grande interesse che recepisce l'indirizzo della giurisprudenza consolidatosi in materia. Se da un canto essa non si discosta dalla tradizionale definizione di confessione giudiziale già recepita nel can. 1535 CIC, al § 2 dell'art. 179 reca una disposizione di natura prettamente esegetica in cui si specifica che nelle cause matrimoniali per «confessione giudiziale» si deve intendere «la dichiarazione con cui una parte, oralmente o per iscritto, afferma davanti al giudice competente, sia di sua spontanea volontà che a domanda del giudice, un fatto suo proprio contrario alla volontà del matrimonio»¹⁸.

L'elemento innovativo di forte impatto, in quanto recepito in un provvedimento avente comunque natura precettiva¹⁹, è costituito dal riferimento della contrarietà della asserzione non alla stessa parte che la rende (*contra se*), ma alla validità del matrimonio, benché la norma specifichi che esso debba pur sempre vertere su un fatto proprio di tale parte.

La specificazione di natura terminologica introdotta dalla DC è apparsa peraltro essenzialmente funzionale a convalidare la prassi giurisprudenziale formatasi in materia, ove il termine viene solitamente adoperato in senso improprio per indicare le dichiarazioni di una parte *contra matrimonium*²⁰, senza peraltro aver alcuna pretesa di introdurre una modifica sostanziale nel concetto di confessione.

¹⁷ L'ampiezza dell'espressione utilizzata giustifica la ricomprensione in essa non solo di altre prove tipiche (testimonianze, perizie, documenti), bensì di qualsiasi altro elemento che possa avere natura probatoria, come *gli indicia ed adminicula* di cui al can. 1536 § 2 CIC. In questo senso si veda M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la prova testimoniale*, in Aa.Vv., *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Coll. *Annales*, n. VI, Città del Vaticano 2018, 142.

¹⁸ Per un commento sulle nuove norme si rimanda a G. CABERLETTI, *Le dichiarazioni delle parti (artt. 177-182)*, in P.A. Bonnet – C. Gullo (ed.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*. Parte terza: la parte dinamica del processo, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXVII, Città del Vaticano 2008, 343-360.

¹⁹ E. BAURA, *Il valore normativo dell'Istruzione «Dignitas connubii»*, in P.A. Bonnet – C. Gullo (ed.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas connubii»*. Parte prima: i principi, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXV, Città del Vaticano 2007, 185-211.

²⁰ Si veda *infra*, § 3.

Sotto tale aspetto, poiché l'istruzione ne recepisce espressamente la definizione classica (cf. art. 179 § 1), si è infatti ragionevolmente sostenuto che la portata della nuova previsione dovesse ritenersi circoscritta alla sola finalità di ratificare la vigente prassi giurisprudenziale di cui si detto²¹. Ed invero la correttezza di tale indirizzo esegetico risulta confermata dalla immutata efficacia probatoria che la DC assegna alle dichiarazioni delle parti e alla confessione.

Il sopraggiungere del m.p. «Mitis Iudex Dominus Iesus» del Santo Padre Francesco del 15 agosto 2015 (entrato in vigore l'8 dicembre 2015)²², non ha apportato elementi di novità che incidono sul tradizionale sistema delle prove; la confessione giudiziale viene distintamente menzionata, accanto alle dichiarazioni delle parti, come mezzo di prova esperibile nelle cause di nullità del matrimonio nel modificato can. 1678 § 1. La recente normativa peraltro, rovesciando la prospettiva assunta nel can. 1536 § 2 CIC (e nel corrispondente art. 180 § 1) che appariva incentrata sul divieto rivolto al giudice in ordine alla possibilità di attribuire sia alla dichiarazione che alla confessione delle parti valore di prova piena in assenza di altri elementi atti ad avvalorarle in modo definitivo²³, segnala adesso, in positivo, che «la confessione e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli ammenicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino».

L'impatto immediato generato dalla nuova formulazione della norma ha indotto, suggestivamente, l'idea di un ribaltamento di prospettiva rispetto alla previgente disciplina circa il valore da riconoscersi alle deposizioni delle parti rese nel processo (siano esse confessioni o dichiarazioni), nel senso che il Legislatore della riforma, nel configurare come solo meramente eventuale il ricorso ai testi di credibilità, abbia inteso rendere più agevole l'attribuzione ad esse del valore di piena prova, ove non vi siano altri elementi in grado di confutarle²⁴. Deve tuttavia osservarsi come, al netto della tecnica redazionale adoperata nella

²¹ Cf. in tal senso M.A. ORTIZ., *La valutazione delle dichiarazioni delle parti e della loro credibilità*, in *Ius Ecclesiae* 19 (2007), 160, il quale ritiene che con la previsione in commento la DC abbia voluto semplicemente specificare, in funzione chiarificatrice, che tutte le affermazioni delle parti rese nelle cause di nullità matrimoniale, benché denominate confessioni, restano nella sostanza dichiarazioni.

²² AAS 107 (2015), 958-967, d'ora in avanti indicato, per brevità, con l'acronimo MIDI.

²³ Il tenore letterale della norma suonava come un monito: «non si può loro attribuire valore di prova piena».

²⁴ In tal senso G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (2016), n. 11, in https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/boni.Im_la_recente.pdf?pdf=la-recente-riforma-del-processo-di-nullita-matrimoniale.-problemicriticita. (accesso: 31.10.2022).

formulazione del nuovo canone, il contenuto precettivo della norma sia rimasto sostanzialmente immutato. Ed invero le disposizioni normative qui messe a confronto, malgrado il diverso tenore letterale, non divergono nella sostanza in ordine ai criteri che devono guidare il giudice nell'apprezzamento della confessione e delle dichiarazioni delle parti²⁵. Analogamente alla disposizione del CIC e della DC il nuovo can. 1678 § 1 MIDI non solo continua ad esprimersi in termini di mera possibilità (le dichiarazioni possono avere valore di piena prova) ma richiede, affinché si possa attribuire loro tale efficacia, che esse siano sostenute da eventuali testi sulla credibilità e che siano comunque valutate dal giudice alla luce di indizi e ammenicoli, «se non vi siano altri elementi che le confutino». Il che evidentemente vale ad escludere che esse possano acquisire efficacia di prova piena *ex se*, ossia in modo automatico.

Semmai vi sarebbe da osservare come la nuova norma rafforzi la regola di giudizio che presiede alla valutazione da parte del giudice circa il valore da attribuire alla confessione giudiziale e alle dichiarazioni delle parti, laddove avverte che egli, in questo suo percorso, deve anche tenere conto di eventuali elementi che le confutino.

Il riferimento esplicito alla attività di apprezzamento critico del giudice (non presente nelle corrispondenti norme del CIC e della DC, anche se desumibile in via di interpretazione sistematica) ci sembra infatti che voglia porre l'accento sulla esigenza che questi, quand'anche nella causa sussistessero elementi tali da poter attribuire alla confessione o alle dichiarazioni delle parti il valore di prova piena, debba comunque, per completezza di valutazione, apprezzare gli elementi che si oppongono a tale conclusione. In altri termini l'obbligo di tener conto delle contrarie emergenze ricostruisce il quadro di una regola di giudizio alla quale il giudice deve assoggettarsi. Ciò sulla base di un metodo dialettico della ricostruzione della verità che impone al giudice, non soltanto di valutare le prove raccolte con apprezzamento prudente ed unitario, rifuggendo da un loro esame avulso dal contesto istruttorio specifico, ma anche di operare un confronto tra risultanze probatorie di segno contrario, che in ultima analisi è destinato inevitabilmente a riflettersi sulla struttura della motivazione della sentenza, ove egli dovrà dar conto di quale sia stato l'*iter* logico-giuridico che

²⁵ In tal senso J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal M.P. «Mitis Iudex»*, in *Ius Ecclesiae* 28 (2016), 29, il quale sostiene che le due norme si fondino su «condizioni applicative analoghe». Ritengono altresì che la norma non abbia comportato nessun cambiamento sostanziale rispetto alla legislazione precedente M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti*, cit., 139; M. DEL Pozzo, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Coll. *Subsidia canonica*, n. 19 Roma 2021², 236; P. MONETA, *La dinamica processuale nel M.P. «Mitis Iudex»*, in *Ius Ecclesiae* 28, (2016), 52-53; C.M. MORÁN BUSTOS, *La ricerca della verità, «ratio» e «telos» del processo canonico di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae* 2 (2021), 480-481.

lo ha condotto alla acquisizione della certezza morale necessaria a sostenere la decisione²⁶.

2. La nozione di *confessio iudicialis* nelle cause di nullità matrimoniale per simulazione del consenso

Come si è visto nel precedente paragrafo, la puntualizzazione terminologica introdotta all'art. 179 § 2 DC costituiva il precipitato normativo di una prassi giurisprudenziale che identificava le *confessio iudicialis* della parte con quanto dalla stessa dichiarato in giudizio *adversus validitatem matrimonii*. Per quanto qui interessa l'utilizzo (improprio) del termine nelle cause concernenti la simulazione del consenso è volto ad indicare la dichiarazione resa da colui cui viene attribuita la esclusione sia del *matrimonium ipsum* che di una sua proprietà o di un suo elemento essenziale, risolvendosi nella asserzione di un fatto (la sussistenza della volontà simulatoria) invalidante il consenso matrimoniale.

La sovrapposizione lessicale che si traduce nell'effetto pratico di deviare *contra matrimonium* la dichiarazione della parte che invece, per struttura tipica del mezzo, dovrebbe indirizzarsi *contra se*, ha inevitabilmente sollecitato le critiche della dottrina impegnandola nel tentativo di rintracciare una soluzione che potesse restituire al termine «confessione», impropriamente adoperato in tale contesto, il significato che le è proprio. In questa prospettiva si è così sostenuto che solo allorquando il simulante (a prescindere se attore o convenuto) sostenesse in giudizio una tesi contraria alla propria posizione processuale (*pro validitate* o *nullitate matrimonii*) e favorevole a quella assunta dalla parte avversaria potrebbe discorrersi di confessione in senso stretto, atteso che in tal caso l'elemento costitutivo della autoavversità sarebbe pur sempre rintracciabile rispetto alla posizione che il dichiarante ha concretamente assunto nel processo²⁷.

²⁶ In tale sede, infatti, il giudice non soltanto dovrà evidenziare in base a quali elementi e circostanze abbia ritenuto di attribuire efficacia di piena prova alle dichiarazioni o alle confessioni delle parti, ma dovrà anche indicare per quali ragioni egli abbia ritenuto di dover disattendere gli elementi che le confutavano. Ove poi queste argomentazioni contenute nella motivazione non fossero ritenute condivisibili, la sentenza potrà essere impugnata dalla parte (pubblica o privata) mediante l'appello.

²⁷ Così M.F. POMPEDDA, *Il valore probativo*, cit., 462. In direzione sostanzialmente analoga si veda M.J. ARROBA CONDE, *Le dichiarazioni delle parti*, in *Rivista diocesana torinese* 77 (2000), 179, secondo il quale la distinzione tra confessione e dichiarazione dovrebbe fondarsi sul tipo di rapporto sussistente tra ciò che si dichiara e la posizione processuale del dichiarante: in tal modo la confessione si caratterizzerebbe per la nota dell'autoavversità delle affermazioni

La descritta impostazione non appare tuttavia persuasiva ed anzi rischia di essere fuorviante sul piano sistematico. Considerare confessione (in senso stretto o proprio) la dichiarazione di una delle parti resa contro la validità del vincolo solo perché formalmente contro la propria posizione processuale significherebbe infatti ammettere, implicitamente, che una affermazione di verità sulla validità del matrimonio possa nuocere alla parte che la rende; ciò tuttavia confliggerebbe con lo scopo ultimo del processo di nullità matrimoniale che è quello di accertare la verità sul vincolo, cui tutti i protagonisti della vicenda processuale devono aspirare²⁸.

Invero per ricondurre davvero a sistema la questione non può tralasciarsi di considerare che in questo genere di cause il bene in gioco è di per sé indisponibile dalle parti, in quanto pubblico. Tale circostanza fa sì che qualsiasi dichiarazione della parte che verta su di esso non possa a rigore considerarsi né *pro se*, né *contra se*, essendo l'accertamento della verità neutro in tal senso. Anche se il contenuto della dichiarazione del simulante fosse contrario alla propria posizione processuale, essa non potrebbe in ogni caso essere qualificata confessione in senso proprio perché verterebbe su un oggetto che non è nella disponibilità della parte che la rende.

Ciò posto, se certamente la problematica qui esposta non può essere ignorata nella trattazione del tema oggetto delle presenti riflessioni, in quanto foriera di implicazioni che – almeno in astratto – potrebbero sconfinare dall'ambito meramente formale di un uso inappropriato delle nozioni giuridiche – va d'altro canto riconosciuto, con sano spirito realistico, che essa ha rivestito più che altro un rilievo teorico, atteso che nella prassi giurisprudenziale l'utilizzo del termine non ha ingenerato ambiguità o confusioni concettuali, essendo *ius receptum*, proprio in virtù del chiarimento operato dall'art. 179 § 2 DC, il significato autentico da attribuirsi al termine «confessione giudiziale» nelle cause di nullità del matrimonio²⁹ e soprattutto non essendosi per tale ragione ingenerati equivoci sul valore che ad essa viene attribuito sul versante istruttorio nel contesto di tali giudizi, come di seguito si vedrà. Sotto tale aspetto sembra scongiurato – almeno nella prassi – il rischio che l'ambiguità terminologica finisca per legittimare l'attribuzione alla confessione della parte resa nel giudizio di nullità dello stesso

rispetto alla propria posizione processuale, indipendentemente dalla relazione con la validità del matrimonio, laddove le dichiarazioni sarebbero a sostegno della propria posizione processuale.

²⁸ In tal senso si veda anche M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti*, cit., 133, il quale chiarisce come «una “confessione di verità”, nelle cause matrimoniali, non reca mai un danno».

²⁹ Cf. G. CABERLETTI, *Le dichiarazioni delle parti*, cit., 352, il quale ivi sostiene che la DC, con il chiarimento operato nella norma in commento, abbia voluto evitare ogni ambiguità terminologica.

peso probatorio che essa riveste nelle cause private³⁰, malgrado non possa che convenirsi sul fatto che l'impiego del termine nel contesto qui considerato si rivela senza dubbio concettualmente inadeguato³¹.

3. La valutazione della “confessione” delle parti nella costruzione della prova della simulazione

La questione della corretta individuazione del valore da attribuire alla “confessione” delle parti si è posta con maggiore evidenza in riferimento alle cause di nullità introdotte per il capo della simulazione (sia assoluta che relativa) per la evidente ragione che in tali casi si tratta di provare circostanze che attengono principalmente al foro interno e per le quali assumono estremo rilievo le dichiarazioni della parte che si presume aver prestato il consenso simulato³², configurandosi come la fonte primaria per conoscere l'oggetto, i confini, i termini e le circostanze entro le quali «orta ac perfecta est recusatio alicuius boni matrimonialis»³³.

Sul versante specifico dell'apprezzamento che essa riceve nel contesto giudiziale di riferimento l'indirizzo costante, affermatosi per vero già prima dell'entrata in vigore del CIC del 1983³⁴, è nel senso di qualificarla *fundamentum probationis* o *initium probationis*³⁵, volendo con ciò indicare che essa generalmente costituisce il presupposto o la chiave di accesso per la costruzione della

³⁰ M.A. ORTIZ, *La valutazione delle dichiarazioni delle parti*, cit., p. 165.

³¹ *Ibid.*, 170.

³² Nelle sentenze rotali ricorre di frequente la qualificazione dell'atto positivo di volontà quale atto noto solo a Dio e all'escludente, sottolineandosi in tal modo la preminenza della confessione nella prova della simulazione. Cf. per tutti coram Funghini, sent., 24 maggio 1995, RRDec., vol. 87, 316, n. 7. Nella medesima prospettiva, in una *pro vinculo* coram Huber del 12 febbraio 2004, *ibid.*, vol. 96, 118, n. 6, si legge: «Simulatio, cum sit actus internus ideoque in corde hominis latens, directe soli Deo patet. Qua de causa huiusmodi actus absque revelatione asserti simulantis vix perfecte dignosci potest. Ipse primus audiendus est, ut sciatur, curnam matrimonium nullum esse reatur».

³³ Coram de Lanversin, sent., 30 gennaio 1991, *ibid.*, vol. 83, 58, n. 12.

³⁴ Si vedano per tutti la coram Wynen del 31 gennaio 1952, RRDec., vol. 44, 47, n. 6; coram De Jorio, sent., 26 febbraio 1969, *ibid.*, vol. 61, 206, n. 6.

³⁵ Sarebbe impossibile, oltre che inutile, indicare in questa sede tutte le sentenze che affermano tale principio, trattandosi di un numero sterminato. In via solo esemplificativa si vedano: coram Palestro, sent., 27 maggio 1992, *ibid.*, vol. 84, 279-305, ove amplissimi riferimenti alla consolidata giurisprudenza rotale in tal senso, coram Bruno, sent., 24 luglio 1985, vol. 77, 407, n. 6, nonché, tra le più recenti, la coram Arokiaraj del 19 febbraio 2009, *ibid.*, vol. 101, 15, n. 8, dove, in senso sostanzialmente analogo, la *confessio iudicialis* è stata qualificata come «lapis probationis angularis».

prova della simulazione. Il principio viene costantemente propugnato, senza operare alcuna distinzione tra simulazione parziale e totale³⁶, anche a seguito delle innovazioni introdotte dal CIC del 1983 – che la Rota mostra di salutare con favore in quanto maggiormente rispettosi della dignità della persona e, più in generale, maggiormente confacenti con l'amministrazione della giustizia nella Chiesa³⁷. D'altra parte si sottolinea come, in linea con il nuovo dato positivo, la confessione non sarebbe di per sé sufficiente a sorreggere la prova della simulazione³⁸, con la conseguenza che la portata del principio secondo il quale è proprio dalla *confessio* del simulante che «initium sumit probatio»³⁹ appare ridimensionata dalla constatazione che essa comunque «non est medium aptum ad simulationem evincendam, quia confligit cum verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis»⁴⁰, per i quali sussiste una presunzione di conformità al consenso interno dell'animo (cf. can. 1101 § 1 CIC) che può essere superata solo attraverso solidi argomenti⁴¹.

Con il chiaro intento di fornire criteri certi che possano orientare in senso pratico il giudizio si specifica poi come la confessione, al fine di costituire effettivamente inizio della prova, «non matrimonium in genere, sed a confidente celebrandum respicere debet et sermones intimam cum hoc ut servent connexionem necesse est»⁴².

Sebbene, dunque, sia innegabile che nelle cause di nullità per simulazione del consenso essa acquisisca un rilievo significativo nella strutturazione della prova nel senso sopra indicato, è pur vero, d'altro canto, che istintivamente

³⁶ Nella elaborazione giurisprudenziale rotale il termine, infatti, risulta indifferentemente utilizzato senza diversità di sfumature nei due casi e analoghi sono i criteri di valutazione applicati per entrambe le tipologie di simulazione.

³⁷ In tal senso la *pro matrimonii nullitate* coram Serrano Ruiz del 27 gennaio 1984, RR-Dec., vol. 76, 58, n. 13: «Immutatio disciplinae, si ex parte maiorem observantiam profert erga naturalem hominis veracitatem et dignitatem – iuxta placita quoque Concilii Vaticani II (cfr. *Dignitatis humanae*, praesertim in n. 1) –; ex alia autem magis congruit cum administratione Iustitiae in facie Ecclesiae; in qua omnes, non modo Iudices, verum et partes veritatem debent in conscientia prosequi».

³⁸ Coram De Jorio, sent., 22 febbraio 1984, *ibid.*, 109, n. 4.

³⁹ Coram De Jorio, sent., 19 febbraio 1966, *ibid.*, vol. 58, 99, n. 6

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Cf. Coram De Jorio, sent., 22 febbraio 1984, cit., 109, n. 4. Il principio per cui la prova della simulazione si rivela di per sé non semplice per la esigenza di superare le presunzioni discendenti dalla legge canonica – e cioè quella menzionata nella citata sentenza e quella del *favor* di cui il matrimonio gode (can. 1060 CIC) viene spesso affermato nelle sentenze rotali preliminarmente alla illustrazione dello schema probatorio della simulazione: si vedano, fra le tante: coram Turnaturi, sent., 1 marzo 1996, *ibid.*, vol. 88, 172, n. 13; coram Sable, sent., 9 giugno 2004, *ibid.*, vol. 96, 373, n. 7.

⁴² Coram de Lanversin, sent., 31 luglio 1990, *ibid.*, vol. 82, 680, n. 12.

induce nel giudice una comprensibile prudenza scaturente dal fatto che viene resa da chi ha già mostrato una certa attitudine al mendacio, simulando il consenso al momento del matrimonio: «Confessio revera simulationis semper aliquantum suspecta manere debet, quia confitens, per illum, proprium creditibilitatis defectum agnoscit»⁴³, atteso che «simulator, per actum internum, conscie deliberateque fidem violat, tum cum tenore propriae declaratae intentionis tum cum doctrina Ecclesiae»⁴⁴.

Il principio peraltro appare per lo più declinato non in funzione di disconoscere qualsivoglia rilievo probatorio alla *confessio*⁴⁵, quanto piuttosto al fine di operare un corretto e prudente apprezzamento di essa nel contesto di tutte le altre risultanze istruttorie, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il che giustifica talvolta la qualificazione della *confessio* come *probatio probanda*, ossia di prova che ha bisogno comunque di ricevere conferme nel contesto complessivo degli esiti istruttori per poter acquisire efficacia di prova piena⁴⁶. In proposito è emblematica la *pro vinculo* coram Gianecchini del 18 dicembre 1990, nella quale il tema viene affrontato in modo molto diffuso, con ricchezza di argomenti⁴⁷. L'illustre Ponente, muovendo dal comune rilievo secondo il quale la confessione è fondamento e inizio della prova nelle cause per simulazione del consenso, «quia vim sternit collectioni et aestimationi probationum»⁴⁸, avverte, tuttavia, come essa «probationem [...] non constituit sed potius probationis probandae (ut aiunt) naturam induit»⁴⁹. Al di là del tono enfatico dell'affermazione che parrebbe negare natura di prova in senso stretto alla *confessio*, l'approdo ermeneutico in questione si rivela in realtà coerente con il disposto normativo, come può evincersi dal prosieguo dell'argomentazione in cui il Ponente esplicita il concetto, sottolineando come essa, per acquisire valore di prova piena, deve risultare comprovata da «alia elementa, non communia, vel generica, sed qualificata»⁵⁰. Sulla scorta di tali premesse *in iure* il Turno

⁴³ Coram Burke, sent., 13 giugno 1988, *ibid.*, vol. 80, 382, n. 10.

⁴⁴ *Ibid.*, 382, n. 11.

⁴⁵ Invero si rinviene solo qualche isolata pronuncia che nega valore probatorio autonomo alla confessione del simulante, equiparandola ad un ammennicolo: cf. coram Pinto, sent., 14 novembre, 1986, *ibid.*, vol. 78, 627, n. 7.

⁴⁶ Per questo ordine di idee si veda, in dottrina, P.A. BONNET, *La valutazione giudiziaria delle dichiarazioni delle parti*, in Aa.Vv. (ed.), *Recte sapere*. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, I, Torino 2014, 155.

⁴⁷ RRDec., vol. 82, 857-862, n. 2-7.

⁴⁸ *Ibid.*, 859, n. 4.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ Il concetto di *alia elementa* (che solitamente non è oggetto di particolare approfondimento nelle pronunce rotali) si ritrova poi esplicitato nel prosieguo della sentenza: «inter elementa probationis principem locum tenent testes (cf. can. 1547), documenta (cf. can. 1539), peritiae

risponde negativamente al dubbio concordato per esclusione del *bonum fidei* da parte dell'uomo attore, ritenendo non soddisfatti gli elementi del sillogismo probatorio, malgrado la sussistenza della confessione giudiziale del medesimo, per assenza di idonei riscontri in grado di corroborarla.

In tale contesto, se dunque non può riconoscersi alla *confessio* l'efficacia probatoria di prova piena *ex se* per chiara disposizione normativa, la possibilità che essa possa acquisire la pienezza necessaria per far sorgere nel giudice la certezza morale richiesta per la decisione è quindi affidata alla ricorrenza degli *alia elementa* che possano avvalorarla e che il giudice deve apprezzare e ponderare, unitamente alle altre prove⁵¹. Sotto questo profilo l'indirizzo della Rota è costante nel segnalare l'importanza della credibilità della parte che la rende⁵², così come della *confessio extraiudicialis*, riferita in giudizio dai testi *fide dignis*⁵³. Quanto al primo aspetto la veridicità della confessione scaturisce sia dal tenore complessivo delle asserzioni rese, comparativamente valutate onde saggiarne la coerenza intrinseca ed estrinseca⁵⁴, sia da riscontri probatori esterni quali, principalmente, i cd. testi di credibilità⁵⁵. Quanto al secondo aspet-

(cf. can. 1574), accessus iudicialis (cf. can. 1582), praesumptiones (cf. 1584) et ita porro» (*ibid.*, 860, n. 5).

⁵¹ Cf. coram Caberletti, sent., 23 maggio 1997, RRDec., vol. 89, 441-442, n. 5; coram Stankiewicz, sent., 13 dicembre 2001, *ibid.*, vol. 93, 805, n. 44; coram Serrano Ruiz, sent., 14 marzo 2003, *ibid.*, vol. 95, 160, n. 4.

⁵² Già in una coram Wynen del 16 novembre 1946 si legge: «At confessio in iudicio, idest tempore suspecto facta, parvi momenti est, nisi agatur de confitente qui saltem tempore suae depositionis quoad veracitatem sit omni exceptione maior» (RRDec., vol. 38, 513, n. 5). Analogamente nella coram Gianecchini del 18 dicembre 1990, cit., il peso probatorio della confessione della parte è considerato in funzione della sua credibilità: «confessio, [...] iudicialis vel extraiudicialis, tantum valet quantum eius credibilitas praestat» (*ibid.*, 859, n. 5). Si veda anche la coram Bruno del 1 febbraio 1991, *ibid.*, vol. 83, 69, n. 6, e la coram Ciani del 18 febbraio 2009, *ibid.*, vol. 101, 4, n. 6.

⁵³ L'importanza nel valutare l'affidabilità dei testi è messa in luce in una coram Jarawan del 17 aprile 1991, *ibid.*, vol. 83, 265, n. 2: «Testimoniorum veracitas examinanda atque cribranda est argumentis ita firmis, ut contrarias praesumptiones superare valeant, maxime si una pars ab altera in iudicio discrepet, serias adducens rationes».

⁵⁴ In una coram Defilippi del 17 giugno 2004, RRDec., vol. 96, 433, n. 9, decisa *pro vinculo* per carenza di prova diretta e indiretta, si legge in proposito: «a) imprimis haud spernenda sunt criteria credibilitatis extrinseca, quae scilicet hauriuntur ex testificationibus de credibilitate partium, praesertim si illa testimonia praebentur a sacerdotibus vel a testibus vere fide dignis. b) Praeterea maximi momenti sunt criteria credibilitatis intrinseca, quae scilicet inspiciuntur ex ipsis vadimoniis, sive quatenus iudiciales depositiones, in se spectatae, patent tamquam cohaerentes vel incongruentes (cf. can. 1752, n. 3); sive quatenus quae asseruntur congruunt an discrepant a concretis factis vel circumstantiis».

⁵⁵ Tali soggetti, cui faceva riferimento il can. 1679 CIC 1983 ed oggi il can. 1678 MIDI sono coloro che, pur non conoscendo direttamente il fatto controverso, sono in grado di fornire

to è principio costantemente affermato dal Tribunale della Rota che la *confessio extraiudicialis*, adeguatamente dimostrata in causa tramite testimoni degni di fede, acquista una valenza probatoria maggiore rispetto a quella giudiziale, specie quando sia effettuata *tempore non suspecto* – ossia prima dell’inizio del processo – e in un periodo prossimo alle nozze, in quanto riferita da soggetti che, almeno in astratto, non hanno un interesse diretto nella causa⁵⁶, al punto che, talvolta, è stato ritenuto l’unico mezzo di prova attendibile (riconducibile alla parte) per ricostruire la *intentio* simulatoria⁵⁷.

Sul versante della prova cd. indiretta è poi principio indiscusso che il sillogismo probatorio debba essere arricchito dalla *causa simulandi*, senza la quale «manet praesumptio communis et iuridica (cf. can. 1101, § 1 cum can. 1060) de valido consensu matrimoniali praestito seu de inexistencia assertae simulationis»⁵⁸, oltre che da tutte le altre circostanze emergenti nel caso.

L’esigenza che la confessione – per acquisire efficacia di prova piena – debba essere oggetto di prudente apprezzamento da parte del giudice, nel contesto di un giudizio unitario e complessivo in cui si tenga conto degli *alia elementa* che la avvalorino o che le confutino, conduce, quanto meno sul versante pratico, ad escludere l’ipotesi che essa possa costituire l’unico mezzo di prova idoneo a fondare la certezza morale del giudice, senza il supporto di altri riscontri probatori; di fatto ciò costituisce una ipotesi meramente accademica⁵⁹ e comun-

notizie sulla veridicità e probità dei coniugi, in relazione alla vicenda matrimoniale dedotta in giudizio, quando sul punto non sia possibile raggiungere una prova piena. Essi pertanto non garantiscono la veridicità del fatto oggetto della confessione della parte, bensì, più latamente, la credibilità di colui che la rende, avendone una conoscenza diretta e profonda: cf. sul punto J. CARRERAS, *Commento al can. 1679*, in Á. Marzoa – J. Miras – J. Rodríguez-Ocaña (ed.), *Comentario exégetico al Código de Derecho Canónico*, IV/2, Pamplona 2002³, 1894-1896.

⁵⁶ Le citazioni della giurisprudenza sul punto sarebbero sterminate dato che tutte le sentenze, nel ripercorrere i tipici elementi che tradizionalmente compongono lo schema probatorio della simulazione, conferiscono maggiore rilievo alla confessione stragiudiziale, rispetto a quella giudiziale, sul piano della attendibilità; si veda per tutte una coram Bottone del 5 dicembre 2003, RRDec., vol. 95, 755, n. 7. Tale approccio, peraltro, è stato criticato, rilevandosi il rischio che i testi non avrebbero comunque una cognizione dei fatti più puntuale rispetto alle parti e comunque sarebbero indotti ad esprimere opinioni personali, J.M. SERRANO RUIZ, *Confessione e dichiarazione delle parti nella giurisprudenza della Rota*, in S. Gherro (ed.) *Confessione e dichiarazione delle parti*, cit., 166.

⁵⁷ Cf. la *pro vinculo* coram Davino del 18 aprile 1991, ove il Ponente, in relazione alla prova della simulazione, afferma: «Huiusmodi probatio exordium sumit ex confessione simulantis, non tam iudiciali, quae probationem non constituit, sed extraiudiciali, quae nempe tempore non suspecto, testibus fide dignis, concredita sit» (RRDec., vol. 83, 270, n. 4).

⁵⁸ Coram Civili, sent., 23 ottobre 1991, *ibid.*, vol. 83, 586, n. 10.

⁵⁹ In tal senso P. BIANCHI, *Nullità di matrimonio non dimostrabili? Equivoco o problema pastorale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 6 (1993), 36-37. Il che peraltro non vuol dire che il sistema processuale vigente non consenta di pervenire alla soluzione positiva della questione,

que, anche nelle ipotesi istruttorie più scarse, saranno pur sempre rinvenibili circostanze, indizi e ammenicoli, a corredo di quanto le parti dichiarano⁶⁰.

Sotto altra ed opposta prospettiva una riflessione autonoma merita la questione concernente la possibilità di raggiungere la prova della simulazione, malgrado l'assenza di una confessione, sulla quale la giurisprudenza della Rota ha mostrato una attenzione peculiare.

Se il riscontro diretto della parte simulante costituisce, come si è detto, il fondamento sul quale poggia l'intero impianto probatorio della simulazione, la sua assenza certamente rende più difficile giungere a tale risultato, ma una tale prova «non impossibilis est tenenda»⁶¹. Proprio perché la valorizzazione della *confessio* della parte avviene nel contesto di tutte le altre prove e la certezza morale del giudice in ordine alla nullità del matrimonio si ottiene attraverso una valutazione critica di tutte le emergenze istruttorie complessivamente considerate, è ben possibile, sul piano degli esiti dell'accertamento giudiziale, che tale certezza da un lato non venga raggiunta, malgrado la sussistenza della confessione, dall'altro, in senso opposto, che essa si ritenga integrata nell'animo del giudice nonostante la carenza della confessione del simulante.

Quanto al primo aspetto, se è innegabile che il Tribunale della Rota Romana ha mostrato sin da sempre grande prudenza ed equilibrio nella valutazione di quanto le parti dichiarano nel processo *contra validitatem matrimonii*, ripudiando l'approccio di diffidenza preconcetta della previgente disciplina⁶², è pur vero che, facendo applicazione del noto principio *facta eloquentiora verbis*, ha negato valore di prova alla confessione quando le asserzioni della parte siano risultate apertamente divergenti dai fatti di causa, da apparire come «mere vaniloquentiae»⁶³.

con l'effetto di riconoscere alla sola confessione della parte la capacità di indurre nel giudice la certezza morale necessaria per la decisione. Una tale evenienza è peraltro subordinata alla circostanza che quanto la parte asserisce appaia talmente credibile «da annullare nel giudice ogni prudente riserva nel considerare attendibile una persona che ha affermato di non esserlo stata, sia pure relativamente al precedente momento della celebrazione del matrimonio (per es. nel caso di matrimonio simulato)» (J. LLOBELL, *La genesi*, cit., 145).

⁶⁰ In tal senso cf. M.A. Ortiz, *Le dichiarazioni delle parti*, cit., 155.

⁶¹ Cf., fra le tante, coram Doran, sent., 28 ottobre 1988, RRDec., vol. 80, 592, n. 6.

⁶² Emblematica in tal senso è la coram Monier del 26 gennaio 2001: «In cribrandis actis confessio iudicialis semper habenda est magni momenti nec iudex adhibere potest “suspicionem” in confitentem uti methodum in perpendendis actis, etsi qui loquitur suas favorabiles rationes profert, quia talis methodus esset contra iustitiam et hominis dignitatem. Revera inter suspicionem absolutam, sine rationali fundamento, et acceptationem omnium affirmationum absque moderatione, adest virtus prudentiae quae pro iudice semper lex videtur in actione aestimandi et iudicandi» (RRDec., vol. 93, 109, n. 8).

⁶³ Così in una *pro vinculo* coram Defilippi del 26 novembre 2014, *ibid.*, vol. 106, 361, n. 8. Nel caso il Turno giunge a rispondere negativamente al dubbio concordato in ordine al-

Sotto il secondo aspetto, la mancanza della confessione del simulante (intesa come asserzione esplicita) non è stata ritenuta di ostacolo alla dichiarazione della nullità, ove comunque l'atto positivo di volontà escludente fosse comunque desumibile implicitamente da comportamenti concludenti dell'asserito simulante e comunque confermato dalle circostanze della causa⁶⁴. A tal fine merita senz'altro di essere segnalata una *pro matrimonii nullitate* coram Salvatori del 24 gennaio 2018⁶⁵, nella quale il dubbio concordato riguardava sia il difetto di discrezione di giudizio che l'esclusione del *bonum fidei* da parte dell'uomo convenuto. Il Turno riconosce la nullità del matrimonio ritenendo acclarata la simulazione attraverso un *iter* logico-argomentativo stringente nel quale il Ponente, a fronte di un contegno del convenuto che, pur presente in giudizio, neghi di aver simulato il consenso, ha ritenuto di far ricorso alla prova indiretta, avvalendosi del meccanismo inferenziale di tipo deduttivo-presuntivo per l'accertamento dei fatti di causa. Confermando l'indirizzo della giurisprudenza rotale in materia⁶⁶, la decisione rappresenta dunque un chiaro esempio di come un uso sapiente delle *praesumptiones* «*quae media sunt probationis* (cf. can. 1584) et iuxta principium regulae iuris XLV fundatae videntur: “*inspicimus in obscuris quod est verisimilis vel quod plerumque fieri consuevit*”»⁶⁷ consenta di ritenere perfezionato il sillogismo probatorio della simulazione, malgrado le affermazioni di segno contrario del convenuto, sulla scorta del principio per cui «*quae singula non prosunt collecta iuvant*»⁶⁸.

la esclusione del *bonum fidei* perché il simulante aveva reso dichiarazioni contraddittorie nei precedenti gradi di giudizio e la volontà simulatoria dello stesso non aveva ricevuto conferma dai testimoni. Nella *pars in iure* viene opportunamente richiamato l'indirizzo consolidato della Rota sul tema, espresso magistralmente in una coram Exc.mo Pompedda del 13 marzo 1995, *ibid.*, vol. 87, 204, n. 8.

⁶⁴ Sul concetto di simulazione implicita si veda A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale*, Roma 2007, 420.

⁶⁵ Vianen. Castelli, A. 16/2018.

⁶⁶ Nella *pars in iure* è infatti richiamata la nota sentenza coram Pompedda del 20 novembre 1989 (RRDec., vol. 81, 687-688, n. 5-6) nella quale sono descritti i fondamenti del meccanismo presuntivo.

⁶⁷ Coram Salvatori, sent., 24 gennaio 2018, cit., n. 7.

⁶⁸ Nella *pars in facto* si legge: «*Vir sua ex parte tum in scriptis ad Tribunal missis tum in vadimonio coram Rota peracto haec elementa strenue denegat; sed Patribus vir minus credibilis quam mulier videtur, omnibus actis penitus cribratis [...]. Nam biographia ipsa istius matrimonii non cum verbis a viro in iudicio prolatis, sed cum factis probatis, in iudicio ab eodem ductis, congruens maxime reperitur. Quapropter iudici illud *verbis facta sunt potiora*, ad iudicium ferendum, ob oculos semper habendum est et in casu modus agendi viri implicite denuntiat virum bonum fidei exclusisse, cum matrimonium celebravisset» (*ibid.*, n. 10).*

È interessante ancora osservare come in una sentenza di qualche anno prima⁶⁹ lo stesso Ponente, con riferimento ad una fattispecie di simulazione totale del consenso nella quale non era rinvenibile la confessione per assenza della parte convenuta, abbia ritenuto di non poter far ricorso al meccanismo presuntivo per carenza di fatti certi e circostanziati, osservando come «his in casibus sola probatio indirecta iudici ad iudicium ferendum cum morali certitudine sufficere valet, si autem facta probata ac irrefragabilia sunt e quibus actus positivus voluntatis clare et invicte demonstrantur»⁷⁰.

La carenza della confessione per assenza della parte cui è asseritamente ascritta non ha invece impedito una decisione *pro nullitate* per esclusione del *bonum fidei* nel caso di una coram Monier del 31 gennaio 2014⁷¹, nella quale il Ponente, innestandosi su un percorso già tracciato, riconosce che la *confessio* del simulante, utilizzando l'espressione adoperata in una coram de Lanversin del 26 ottobre 1983, «perfici potest non solum dictis sed factis, quae, si matrimonio proxima sunt ac certa, magis valent quam verba»⁷².

Considerazioni conclusive

La riflessione intorno al concetto di “confessione” nelle cause di nullità matrimoniale per simulazione del consenso, condotta attraverso la analisi della elaborazione giurisprudenziale rotale più significativa sul tema, testimonia come tale Tribunale abbia saputo interpretare con equilibrio e con sano senso di realismo la legge canonica di riferimento, evitando – pur dopo l'avvento del MIDI⁷³ – improvvidi sbilanciamenti nella direzione di una valorizzazione assoluta delle asserzioni delle parti non giustificata dallo specifico contesto istruttorio o, in quella opposta, di una preconcepita negazione ad esse di ogni rilevanza probatoria ai fini dell'accertamento della verità dei fatti. Talvolta, come si è visto, l'assenza della confessione del simulante non ha impedito comunque di giungere, con la certezza morale richiesta dalla legge, all'affer-

⁶⁹ Coram Salvatori, sent., 8 marzo 2013, Romana, A. 74/2013.

⁷⁰ *Ibid.*, n. 7.

⁷¹ RRDec., vol. 106, 25, n. 5.

⁷² *Ibid.*, vol. 75, 531, n. 7.

⁷³ Il nuovo canone 1678 § 1 MIDI, malgrado la sua formulazione apparentemente meno stringente rispetto al can. 1536 § 2 CIC in ordine alla possibilità che la confessione delle parti acquisisca efficacia di prova piena, non ha invero implicato una revisione dei criteri che tradizionalmente presidono alla valutazione della *confessio iudicialis* nel contesto probatorio della simulazione. Cf. coram Jaeger, sent., 12 ottobre 2016, Romana, A. 177/2016. Nella specie il Turno ha dichiarato la nullità del matrimonio per esclusione della prole da parte dell'uomo attore sulla scorta della confessione del medesimo e di altri elementi ritenuti idonei a confermarla.

mazione della nullità del matrimonio, così come la sussistenza della medesima non è stata di ostacolo al riconoscimento della prevalenza dei fatti sulle parole, ove i primi si siano rivelati più eloquenti per descrivere con obiettività la realtà matrimoniale oggetto di indagine.

Se certo non può essere disconosciuto che nelle cause matrimoniali qui considerate – ove l'accertamento dei fatti è reso ancor più arduo in quanto ciò che si deve provare attiene alla dimensione intima e personalissima della parte – la confessione rappresenta il primo fondamentale tassello per far luce sulla vicenda matrimoniale⁷⁴, non bisogna peraltro tralasciare di considerare che la coscienza individuale non può servire da sola a discernere ciò che è buono da ciò che è cattivo⁷⁵ in questo contesto, non potendo ciascuna persona essere giudice della validità o meno del proprio matrimonio, né potendo questa questione trovare soluzione nel foro interno.

Nel primo caso, infatti, difetterebbe la giusta equidistanza e imparzialità rispetto ai fatti, essendo la persona direttamente coinvolta e per tale ragione esposta al rischio di fornire una rappresentazione non obiettiva della propria realtà coniugale, sia pure in assoluta buona fede; nel secondo caso mancherebbe l'elemento essenziale e indefettibile perché ogni decisione possa davvero aspirare ad essere giusta, ossia il contraddittorio che si attua nel processo.

Il rovesciamento di prospettiva circa l'efficacia probatoria della confessione rispetto alla previgente legislazione, attuato dapprima con le nuove disposizioni del CIC 1983 (cf. can. 1536 § 2 e 1679) e successivamente confermato nel nuovo can. 1678 MIDI, per quanto per certi versi costituisca un indice innegabile di una rinnovata sensibilità nei confronti della dignità delle persone, quali protagoniste della vicenda processuale che possono significativamente contribuire alla ricerca della verità, non giunge tuttavia ad identificare la buona fede con la verità oggettiva⁷⁶ che è il fine ultimo cui ogni processo deve tendere.

Il *favor veritatis* – di cui il *favor matrimoni* costituisce una rilevante specificazione⁷⁷ – esige dunque che il giudice mantenga un atteggiamento prudente di fronte a quanto le parti dichiarano nel processo: egli è chiamato a riceverne le deposizioni libero da ogni aprioristico pregiudizio sulla loro attendibilità e a valutarle criticamente, *ex sua conscientia* (cf. can. 1608 § 3 CIC; art. 247 §

⁷⁴ In tal senso si veda G. CABERLETTI, *Le dichiarazioni delle parti*, cit., 351.

⁷⁵ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 10 febbraio 1995, AAS 87 (1995), 1017, n. 8.

⁷⁶ Cf. J. LLOBELL, *Oggettività e soggettività nella valutazione giudiziaria delle prove*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 14 (2001), 397.

⁷⁷ Cf., in argomento, ID., *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Coll. *Subsidia canonica*, n. 17, Roma 2015, 74.

4 DC), ma anche con prudenza⁷⁸, verificandone la pertinenza e congruenza rispetto alle altre prove ed elementi complessivamente emergenti nella causa, che possano in qualche modo confermarle o confutarle. Tale approccio nella ricostruzione dei fatti, garantisce che il giudizio venga autenticamente formulato *ex actis et probatis* e si indirizzi verso il raggiungimento di quella certezza morale che – mai come nelle cause qui considerate – scaturisce «non ex uno alterove elemento, sed ex cunctis allatis probationibus, simul consideratis, quae logice explanare possint tantum admissa asserta simulationis consensus»⁷⁹.

⁷⁸ Su tale specifico aspetto si veda Id., *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, in *Il diritto ecclesiastico* 109 (1998), I, 771-772.

⁷⁹ *Coram Defilippi*, sent., 5 dicembre 2012, RRDec., vol. 104, 360, n. 7. Sulla natura sostanzialmente «indiziaria» di tali cause si veda *coram Palestro*, sent., 18 maggio 1988, *ibid.*, vol. 80, 299, n. 7. Per il concetto di certezza morale «indiziaria» si rinvia al noto discorso di Pio XII alla Rota Romana: Pio XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1° ottobre 1942, AAS 34 (1942), 340, n. 2.

Finito di stampare nel mese di gennaio 2023
da Rubbettino print
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)
www.rubbettinoprint.it

ISBN 978-88-266-0794-8



9 788826 607948

€ 70,00
2 volumi indivisibili